



Documento per la Consultazione 45/2022/R/EEL

Servizio a Tutele Graduali per le microimprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1 comma 60 della Legge 124/17

Con il presente documento Gala S.p.A. ("GALA" o "Società") intende svolgere alcune osservazioni in merito al DCO 45/2022/R/EEL con il quale codesta Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica i propri orientamenti per la definizione della regolazione del Servizio a Tutele Graduali destinato alle microimprese (il "DCO").

I. Considerazioni introduttive

I.1 *In primis*, la scrivente Società ribadisce quanto già osservato nell'ambito delle precedenti consultazioni di cui ai DCO 397/2019/R/eel e 220/2020/R/eel, le cui considerazioni si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, ritenendo che il Servizio a Tutele Graduali ("il Servizio"), che dovrebbe garantire la continuità della fornitura alle imprese rimaste senza fornitore a seguito della rimozione dalle tutele di prezzo, in realtà non rappresenti un effettivo punto di rottura rispetto all'attuale configurazione di mercato ma, tutt'al più, una versione attenuata del mercato della Maggior Tutela.

I.2 Destituita di ogni fondamento e senza alcuna giustificazione formale è la previsione (art. 4.15 del DCO) che consente la partecipazione alle gare per l'affidamento del Servizio solo a quelle imprese che, al 31 dicembre 2021, hanno servito almeno 50.000 pod di clienti finali domestici e/o non domestici connessi in bassa tensione o, in alternativa, a quegli operatori che, alla medesima data, hanno rifornito almeno 50.000 pdr nella titolarità di clienti domestici e/o non domestici di gas naturale con consumo annuo fino a 50.000 Smc (con conseguente *"...apertura al settore del gas naturale..."*).

Priva di pregio è l'argomentazione formale su cui si basa la suddetta disposizione ossia il presunto interesse a selezionare esercenti in grado sia di assolvere correttamente e puntualmente ai propri obblighi di servizio pubblico sia di fornire le "microimprese" che, proprio in ragione delle loro limitate dimensioni, sarebbero portatrici di peculiari "esigenze gestionali" diverse da quelle dei clienti di medie o grandi dimensioni.

Come già evidenziato da GALA nelle precedenti consultazioni, il ragionamento da cui muove codesta Autorità è errato e contraddittorio. Il citato requisito di natura dimensionale non è infatti, in alcun modo, preordinato a verificare *ex ante* se un dato operatore, che partecipa alle gare ad evidenza pubblica, abbia, o meno, una adeguata struttura societaria ai fini della prestazione del Servizio. A titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere interessati a partecipare alle gare alcuni operatori, di comprovata esperienza e professionalità, che in passato



GALA S.p.A.

www.gala.it - info@gala.it - gala@pec.gala.it

Via Savoia, 43/47 - 00198 Roma (Italia) - Tel. 06.375.92.701 r.a. - Fax 06.373.50.632

Capitale Sociale Euro 16.366.456 i.v. - P.IVA / C.F. 06832931007 - Iscritta al REA della CCIAA n. RM-993254 - Registro Imprese di Roma n. 06832931007



hanno fornito energia elettrica e/o gas naturale in favore di clienti di elevate dimensioni (aventi questi ultimi, pertanto, maggiori complessità gestionali rispetto agli utenti di piccole dimensioni). Nonostante ciò, vi sarebbe una preclusione, o per meglio dire un'effettiva barriera regolatoria all'ingresso per coloro che, pur avendo in precedenza fornito e gestito "medi o grandi clienti", vedrebbero preclusa ogni possibilità di partecipare alle procedure concorsuali ed ottenere l'affidamento del Servizio.

I.3 Con specifico riferimento alla previsione che vieta la partecipazione alle gare agli operatori che hanno subito la risoluzione del contratto di trasporto a partire dal mese di gennaio 2017 e/o che *"abbiano lasciato insoluti a imprese distributrici che hanno partecipato al meccanismo di compensazione di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel ..."*, si osserva quanto segue.

Non è condivisibile l'orientamento di codesta Autorità di non consentire la partecipazione alle gare per l'assegnazione del Servizio ai così detti "utenti risolti", in quanto non permette di tenere in debita considerazione talune fattispecie, oggetto di accertamento giudiziale, in cui le imprese distributrici hanno risolto strumentalmente il contratto di trasporto a seguito del mancato pagamento dei oneri generali di sistema e/o del mancato reintegro delle relative garanzie afferenti tali oneri.

Peraltro, il presente DCO, come il precedente Documento per la Consultazione 220/2020/R/eel, non esplicita chiaramente quali siano i casi in cui vige un espresso divieto di partecipazione alle gare e se, ai fini dell'esclusione dalle procedure concorsuali, sia sufficiente la mera declaratoria di risoluzione del contratto di trasporto da parte di un singolo distributore o se, viceversa, sia necessario lo scioglimento di ogni contratto con tutti i distributori. Non è poi chiaro se, in caso di contestazione giudiziale, si possa partecipare alle gare solo a seguito della conferma giudiziale dell'illegittimità della risoluzione.

È quindi del tutto evidente che le previsioni sopra richiamate, aventi natura escludente, sono idonee ad arrecare un ingente ed ulteriore danno in capo a quei *traders* che, come la scrivente Società, essendo stati estromessi dal mercato, sono in attesa che le competenti autorità giudiziarie accertino e riconoscano le proprie domande e sottostanti ragioni giuridiche.

I.4 Le problematiche testé evidenziate afferiscono al tema degli oneri generali di sistema in ordine al quale, come già precisato in occasione delle precedenti consultazioni, si sono pronunciati non solo i giudici amministrativi¹ (statuendo che tali oneri gravano esclusivamente sui clienti finali e non sui venditori) ma anche taluni operatori di mercato e soggetti pubblici; così la centrale di committenza Consip ha denunciato il difetto di effettiva competitività del settore a causa delle continue anticipazioni di cassa imposte dai distributori proprio in relazione a tali oneri e la conseguente scarsa partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni (e conseguente incremento dei prezzi).

¹ TAR Lombardia, sentenze del 31 gennaio 2017 nn. 237, 238, 243 e 244; Consiglio di Stato, sentenze del 30 novembre 2017 nn. 5619 e 5620.

Ma non solo.

A tali espresse prese di posizione si è aggiunta quella autorevole della Commissione Europea che, in un rapporto del 17 febbraio 2021 sullo stato della liberalizzazione dei mercati retail dell'energia in trenta Paesi europei, ha individuato per l'Italia, si badi bene, addirittura tra i tre principali ostacoli alla liberalizzazione del mercato elettrico, proprio *“gli obblighi incombenti sui venditori, attraverso le bollette elettriche, di esazione dei cd. oneri di sistema, a loro non imputabili e non correlati all'offerta di energia. Tali obblighi ostacolano l'attività dei venditori, specialmente se non verticalmente integrati, e gravano, come detto, sul prezzo finale dell'energia impedendo ai consumatori finali di percepire i vantaggi del mercato libero”* (così l'AGCM sintetizza il rapporto della Commissione Europea, denominato *“European barriers in retail energy markets project: final report”*, nella segnalazione al Parlamento e al Governo relativa alla legge annuale sulla concorrenza del 22 marzo 2021).

Si è poi aggiunta l'espressa posizione assunta proprio da Codesta Autorità.

Come a Voi ben noto, infatti, con la Relazione sullo stato dei servizi e sulle attività svolte presentata alla Camera dei Deputati in data 24 settembre 2021, il Presidente Besseghini ha fatto espresso riferimento al *“riconoscimento giurisprudenziale”* per il quale i *traders* non sono tenuti a rilasciare garanzie sugli oneri di sistema non incassati evidenziando, altresì, il tema connesso alle *“barriere”* per i venditori di energia consistenti nella necessità di ottenere garanzie di rilevanti importi. Più specificatamente, nella suddetta Relazione si evidenzia che *“L'attuale sistema di garanzie, nato nel processo di apertura del mercato della vendita al dettaglio e oggetto di successivi specifici interventi, è finalizzato a garantire una adeguata copertura dell'esposizione per il sistema a fronte di potenziali situazioni di inadempimento dei venditori. Al contempo deve tener conto dell'esigenza di non creare potenziali barriere per i medesimi venditori derivanti dal costo e dalla possibilità di ottenere garanzie di elevati importi. Il riconoscimento giurisprudenziale per cui il venditore non è tenuto a garantire a tutta la filiera alcuni corrispettivi non riscossi dal cliente finale, soprattutto per il settore dell'energia elettrica in tema di oneri generali di sistema, ha portato all'introduzione di strumenti di socializzazione accompagnati da strumenti regolatori in grado di promuovere il recupero efficiente delle bollette non pagate.”*

Ma non è tutto.

Con un'ulteriore e recentissima memoria in data 8 febbraio 2022, depositata in occasione dell'audizione tenutasi davanti la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, codesta Autorità ha pacificamente ammesso che la sempre maggiore incidenza degli oneri di sistema in bolletta ha inciso negativamente sul percorso teso all'effettiva liberalizzazione del mercato elettrico.

Inoltre, come a Voi ben noto, nella suddetta memoria, codesta Autorità ha preso atto di quanto statuito dalla giustizia amministrativa evidenziando che, in caso di inadempimento dei clienti finali, vi è una *“limitata responsabilità”* dei *traders* in ordine al versamento degli oneri di sistema ai distributori. Più precisamente, come ricorderete codesta Autorità ha affermato che *“Co/*

passare del tempo, dunque, la voce oneri generali di sistema ha assunto un'incidenza sempre maggiore nella bolletta domestica (e non): prima dell'annullamento avvenuto dal 1 ottobre 2021, grazie alle risorse poste a disposizione dal Bilancio dello Stato, l'incidenza degli oneri generali era superiore al 20% della spesa annua per il cliente domestico tipo servito in regime di maggiore tutela; tale incidenza risulta superiore a quella dei corrispettivi dei servizi di rete a copertura dei costi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica. Questo peso considerevole può, tra l'altro, incidere anche sul processo di liberalizzazione del mercato della vendita al dettaglio, poiché riduce la capacità di scelta e la comprensione delle offerte da parte dei clienti finali. Inoltre, la catena di esazione di tali componenti, che passa attraverso le società di vendita, comporta la presenza di rischi di controparte di complessa gestione, che hanno portato all'esigenza di socializzare importi rilevanti corrispondenti ad insoluti all'interno della medesima catena. Ciò in particolare alla luce delle sentenze della giustizia amministrativa, che hanno limitato la responsabilità delle società di vendita in relazione al versamento degli oneri in caso di insoluti del cliente finale".

I.5 Infine, in merito ai requisiti di solidità economico-finanziaria e di natura operativa, che devono essere posseduti dai venditori ai fini dell'ammissione alle procedure concorsuali, siamo costretti a reiterare la nostra contrarietà rispetto all'impianto generale della disciplina regolatoria ipotizzata da ARERA. La previsione dei suddetti requisiti non assolve in alcun modo alla funzione di accertare *ex ante* la solidità, la competenza e l'adeguatezza dei fornitori in caso di affidamento del Servizio. In buona sostanza, i controlli circa la competenza, la professionalità e l'adeguatezza della struttura societaria dovrebbero essere effettuati in via preliminare da soggetti terzi allo scopo di accertare l'effettiva idoneità di ciascun fornitore a somministrare energia elettrica ed a gestire il rapporto contrattuale con la clientela rispettando determinati ed elevati standard di qualità.

Tutto ciò premesso e considerato, non si può che concludere affermando che il Servizio destinato alle microimprese darà luogo, ancora una volta, ad una situazione di sostanziale prosecuzione del mercato tutelato e che, nonostante una formale apertura in favore delle controparti commerciali (prevista dall'art. 4.11 del DCO al fine di ampliare il novero dei potenziali partecipanti alla gare), a trarne beneficio e profitto sarà, come di consueto, una ristretta cerchia di soggetti capeggiata dagli operatori verticalmente integrati.